

Denuncia antiriciclaggio per tutti i reati

Le raccomandazioni Gafi (Gruppo d'azione finanziaria internazionale) approvate il 15 febbraio su **antiriciclaggio** e terrorismo hanno risolto in senso affermativo il problema se tutti i reati tributari (in materia di imposte dirette e di Iva) costituiscono presupposto dell'obbligo di denuncia di operazioni sospette previsto dall'articolo 41 del Dlgs 231/2007 (il provvedimento che ha attuato le direttive comunitarie 2005/60/Ce e 2006/70/Ce sulla prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo).

Il problema si pone per la genericità dell'espressione «essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività» (articolo 2, comma 1, lettera c, del Dlgs 231/2007).

Sia la Banca d'Italia, sia la Guardia di Finanza hanno sempre sostenuto che il professionista, se - in assenza di un concorso nel reato, viene a conoscenza che l'impresa-cliente ha commesso il reato di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4 del Dlgs 74/2000, impiegando poi in attività economiche e finanziarie dell'impresa, perfettamente lecite, le somme costituenti il relativo risparmio di imposta, è obbligato alla segnalazione a carico del proprio cliente.

Non è stata mai, accolta, infatti, da parte dei ministeri competenti, l'interpretazione più ristretta - sostenuta da parte della dottrina e da documenti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) - fondata su un concetto rigoroso di provenienza. Un concetto in virtù del quale si dovrebbe distin-

guere tra reati fiscali che comportano un effettivo ingresso di denaro nelle casse dell'impresa («cartiera» che vende fatture false o ancora un rimborso di Iva fraudolentemente ottenuto con false dichiarazioni all'amministrazione finanziaria) e quelli - come appunto la dichiarazione infedele - da cui consegue un mero risparmio di imposta (rispetto al quale appare arduo parlare di vera e propria provenienza del denaro). Con le nuove raccomandazioni Gafi, quindi, il discorso si chiude alla luce dell'ampia ricomprensione di tutti i reati tributari nella categoria di quelli presupposto dell'obbligo di denuncia.

Su questo tema, è opportuno comunque osservare che nelle legislazioni penal-tributarie dei Paesi dell'Unione europea, i reati fiscali sono generalmente costruiti attorno a vere e proprie frodi, non a semplici dichiarazioni senza connotati frodatore, come appunto il reato previsto dall'articolo 4, che è una peculiarità del sistema italiano.

Le conseguenze per i professionisti onesti diventano, quindi, particolarmente penalizzanti, dato che, nell'ipotesi concreta citata all'inizio, sono comunque obbligati alla segnalazione dell'operazione sospetta a carico del proprio cliente. Con le conseguenze che si possono immaginare quanto a perdita del cliente stesso, richiesta di danni e simili.

A livello europeo potrebbe ribattere che, per evitare queste conseguenze, il legislatore italiano dovrebbe provvedere a eliminare le fattispecie penali che non hanno carattere frodatore (oltre alla dichiarazione infedele e all'omessa dichiarazione, anche l'omesso versamento di

ritenute e di Iva e l'indebita compensazione).

Ma un risultato del genere appare molto difficile nell'attuale momento storico in cui, con le manovre del 2011, riconducibili a due diversi Governi, il nostro Paese ha dimostrato di credere fermamente nella minaccia della repressione penale per combattere l'evasione fiscale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OBBLIGO ESTESO

Il professionista è tenuto a segnalare ogni operazione sospetta, anche senza incassi per l'assistito

di **Ivo Caraccioli**